

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 3 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1985, n. 218.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma Pag. 3919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1985, n. 219.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia Pag. 3919

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1985, n. 220.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino Pag. 3920

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1985, n. 221.

Prelevamento della somma di L. 2.410.089.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985. Pag. 3921

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 13 marzo 1985.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1985 Pag. 3921

DECRETO 10 aprile 1985.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1985 Pag. 3922

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 2 maggio 1985.

Affidamento, per la campagna bacologica 1985-86, dell'incarico di provvedere all'incubazione del seme bachi e di ricevere i bozzoli prodotti Pag. 3924

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DECRETO 7 giugno 1984, n. 1202.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato Pag. 3924

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.I.M.I., in Taranto Pag. 3925

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione. Pag. 3925

Ministero della sanità: Revoche di officine farmaceutiche. Pag. 3925

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di società cooperative Pag. 3925

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 3925

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1985 Pag. 3926

Ministro per il coordinamento della protezione civile: Integrazione alle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 542/FPC/ZA) Pag. 3923

CIRCOLARI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 30 maggio 1985, n. 46118.

Legge 19 dicembre 1984, n. 696, art. 1, concernente contributi per l'acquisto di macchine ad elevata tecnologia. Modificazioni della circolare 27 aprile 1984, n. 82897.

Pag. 3928

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete Pag. 3929

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria. Pag. 3929

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Concorso, per esami, a dieci posti nel profilo professionale di operatore specializzato per i servizi col mestiere di « specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro », presso il reparto lavorazioni di Gorizia della manifattura tabacchi di Trieste Pag. 3929

Concorso, per esami, a due posti di operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione, di cui uno col mestiere di « elettricista » e un con quello di « elettricista elettronico », presso la manifattura tabacchi di Firenze Pag. 3934

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica Pag. 3939

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso di rettifica al concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale per aspiranti capi tecnici. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 98 del 26 aprile 1985) Pag. 3939

Regione Umbria: Concorso a venti posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale numero 3 Pag. 3939

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 3939

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 3 GIUGNO 1985:

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222.

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 129 DEL 3 GIUGNO 1985:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità e di licenza nelle classi sperimentali nell'anno scolastico 1984-85. (Decreto ministeriale 4 aprile 1985).

(2304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1985, n. 218.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 85 - nell'elenco degli istituti che fanno parte della facoltà di medicina e chirurgia è soppresso l'istituto di antropologia criminale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 gennaio 1985, n. 219.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 37, relativo al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

antichità e istituzioni medievali;
archivistica generale e storia degli archivi;
docimologia;
filologia dantesca
filologia latina;
filosofia del linguaggio;
filosofia della politica;
filosofia della storia;
letterature comparate;
metodologia delle scienze sociali;
ordinamenti degli antichi stati italiani;
storia dell'arte umbra;
storia della Chiesa antica;
storia delle dottrine morali;
storia del giornalismo;
storia delle istituzioni religiose;
storia dei partiti e dei movimenti politici.

Nell'art. 38, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

didattica della filosofia;
 didattica della geografia;
 didattica dell'italiano;
 didattica delle lingue classiche;
 didattica della storia;
 docimologia;
 educazione degli adulti;
 educazione sanitaria;
 filosofia del linguaggio;
 filosofia della storia;
 filosofia della politica;
 metodologia delle scienze sociali;
 pedagogia comparata;
 pedagogia sperimentale;
 pedagogia e psicologia delle comunicazioni di massa
 psicologia del lavoro;
 psicolinguistica;
 psicologia sociale;
 sociologia della comunicazione e della cultura;
 storia della pedagogia;
 storia della storiografia filosofica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della
 pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 10 gennaio 1985, n. 220.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
 Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 21, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

revisione aziendale;
 politiche aziendali;
 contabilità industriale;
 marketing;
 economia della distribuzione commerciale;
 tecnica e ordinamento della borsa;
 economia delle aziende pubbliche;
 programmazione e pianificazione delle amministrazioni pubbliche;
 economia politica III;
 teoria e politica dello sviluppo economico;
 economia internazionale;
 teoria economica;
 politica economica e finanziaria II;
 economia politica del lavoro;
 sistemi economici comparati;
 economia sanitaria;
 statistica sociale;
 teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
 storia dell'agricoltura.

Nel medesimo articolo vengono soppressi i seguenti insegnamenti:

diritto processuale civile;
 diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della
 pubblica istruzione*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
 Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
 Registro n. 33 Istruzione, foglio n. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 aprile 1985, n. 221.

Prelevamento della somma di L. 2.410.080.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio », con il quale è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, un fondo di riserva per le spese impreviste al fine di provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio rispondenti alle caratteristiche indicate nello stesso articolo;

Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 esiste la necessaria disponibilità;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 è autorizzato il prelevamento, in termini sia di competenza sia di cassa, di complessive L. 2.410.080.000 che si iscrivono ai sottoidicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario:

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Cap. 1042. — Spese per i viaggi, ecc.	L. 50.000.000
Cap. 1107. — Spese di rappresentanza	» 50.000.000
Cap. 1113. — Fitto di locali, ecc. »	150.000.000
Cap. 1441. — Spese di rappresentanza	» 1.700.000
Cap. 1446. — Arredamento, manutenzione, ecc.	» 2.000.000
Cap. 1482. — Indennità e rimborso, ecc.	» 10.000.000
Cap. 1506. — Arredamento, manutenzione, ecc.	» 2.000.000
Cap. 1684. — Indennità e rimborso, ecc.	» 20.030.000
Cap. 2363. — Indennità e rimborso, ecc.	» 19.000.000
Cap. 2703. — Indennità e rimborso, ecc.	» 6.000.000
Cap. 2956. — Fitto di locali, ecc. »	145.000.000
Cap. 3662. — Indennità e rimborso, ecc.	» 50.000.000
Cap. 4025. — Fitto di locali, ecc. »	150.000.000

Ministero del tesoro:

Cap. 4302. — Indennità e rimborso, ecc.	» 112.000.000
---	---------------

Ministero degli affari esteri:

Cap. 1022. — Indennità e rimborso, ecc.	L. 216.500.000
Cap. 1579. — Spese eventuali all'estero	» 1.150.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 1127. — Spese per lo svolgimento, ecc.	» 100.000.000
---	---------------

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. 1002. — Spese per i viaggi, eccetera	» 25.000.000
---	--------------

Cap. 1006. — Indennità e rimborso, ecc.	» 30.000.000
---	--------------

Cap. 1082. — Spese di rappresentanza	» 25.000.000
--	--------------

Ministero del commercio con l'estero:

Cap. 1099. — Fitto di locali, ecc. »	20.000.000
--------------------------------------	------------

Ministero delle partecipazioni statali:

Cap. 1096. — Fitto di locali, ecc. »	75.850.000
--------------------------------------	------------

Totale complessivo . . . L. 2.410.080.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1985

PERTINI

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1985
Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 78

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 1985.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera dell'8 febbraio 1985 con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Venezia 1985, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni, mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Venezia 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1985

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VENEZIA 1985

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Venezia 1985, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte per nove settimane premi per un importo complessivo di L. 207.000.000 come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alle estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse, oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinata delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo ovvero nel caso in cui dovesse ripetersi il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti mediante assegni di c/c postale agli indirizzi indicati.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali Roma-EUR, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline pervenute saranno inviate al macero a cura del concessionario non prima di venti giorni dalla data dell'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

Lotteria di Venezia 1985

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 10 giugno 1985	10 giugno 1985
Ore 9 del 17 giugno 1985	17 giugno 1985
Ore 9 del 24 giugno 1985	24 giugno 1985
Ore 9 del 1° luglio 1985	1° luglio 1985
Ore 9 dell'8 luglio 1985	8 luglio 1985
Ore 9 del 15 luglio 1985	15 luglio 1985
Ore 9 del 22 luglio 1985	22 luglio 1985
Ore 9 del 29 luglio 1985	29 luglio 1985
Ore 9 del 5 agosto 1985	5 agosto 1985

(2925)

DECRETO 10 aprile 1985.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 aprile 1983, n. 174;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Venezia 1985 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Venezia, manifestazione 1985, abbinata alla regata storica di Venezia, avrà inizio il 1° maggio e si concluderà il 1° settembre 1985.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 27 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Venezia il giorno 1° settembre 1985, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, numero 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 1° settembre 1985, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazioni e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i numeri dei gondolini partecipanti alla regata storica di Venezia 1985.

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della gara.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei gondolini ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei gondolini sarà quella relativa al risultato rilevato a termine della gara.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di gondolini vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai gondolini eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più gondolini per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei gondolini arrivati « ex aequo », saranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai gondolini stessi.

Qualora la manifestazione non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Venezia, manifestazione 1985, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 25 agosto 1985.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Venezia per le ore 12 del giorno 29 agosto 1985.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 10 del giorno 1° settembre 1985.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegato a sostituirlo il dott. Leonardo Tebano, direttore di divisione ruolo ad esaurimento nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. Il Ministro del tesoro
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1985
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 273

(2926)

**MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

DECRETO 2 maggio 1985.

Affidamento, per la campagna bacologica 1985-86, dell'incarico di provvedere all'incubazione del seme bachi e di ricevere i bozzoli prodotti.

**IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE**

Visto il decreto ministeriale in data 21 giugno 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 luglio 1982) con cui viene regolata la concessione di un aiuto comunitario per i bachi da seta posti in allevamento nella campagna 1982-83;

Vista la regolamentazione comunitaria e nazionale richiamata nel suddetto decreto ministeriale;

Vista la nota n. 73 del 4 marzo 1985, con la quale l'Associazione nazionale bachicoltori ha proposto di affidare, per la campagna bacologica 1985-86, l'incarico di provvedere all'incubazione del seme bachi e di ricevere i bozzoli prodotti a determinati organismi;

Ritenuto di autorizzare detti organismi alle operazioni previste dal decreto ministeriale sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione dell'aiuto a favore dei bachicoltori, previsto dai regolamenti della Comunità economica europea è regolata dalle disposizioni contenute nei regolamenti stessi e da quelle integrative e applicative stabilite dal decreto ministeriale citato in premessa.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 21 giugno 1982 è così sostituito:

Le camere di incubazione per il ritiro dei telaini di seme bachi da parte dei bachicoltori sono quelle di:

Veneto e Friuli-Venezia Giulia:

1) Montebelluna (Treviso) del Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno;

2) Monigo (Treviso) della Cooperativa produttori bozzoli di Monigo;

3) S. Giacomo di Veglia (Treviso) del Consorzio seme bachi soc. coop., via Isonzo n. 31;

4) S. Giacomo di Veglia (Treviso) della società Ceppi da riproduzione S.r.l., via Isonzo n. 31;

5) Fossalta di Trebaseleghe (Padova) del sig. Casarotto Giuseppe.

Lombardia:

1) Gottolengo (Brescia) del sig. Todeschi Carlo.

Marche:

1) Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa, di Monte S. Martino (Macerata).

Calabria:

1) Mirto Crosia (Cosenza) dell'Azienda gelsi bachicola dell'Ente di sviluppo agricolo - Calabria.

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 giugno 1982 è così sostituito:

Gli organismi autorizzati al ricevimento dei bozzoli ottenuti dagli allevamenti del seme bachi ritirati ed effettivamente utilizzati sono i seguenti:

Per i bozzoli da filanda:

1) Federazione italiana dei consorzi agrari e/o, per essa, Consorzio agrario interprovinciale di Treviso e Belluno e Consorzio agrario di Brescia;

2) Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Conegliano (Treviso);

3) Cooperativo produttori bozzoli di Monigo (Treviso);

4) Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Codroipo (Udine);

5) Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Palmanova (Udine);

6) Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Udine;

7) Essiccatoio cooperativo bozzoli, società cooperativa con sede in Sacile (Pordenone);

8) Cooperativa agricola del Tornello, società cooperativa con sede in Monte S. Martino (Macerata);

9) Azienda gelsi bachicola di Mirto Crosia (Cosenza) dell'Ente di sviluppo agricolo - Calabria.

Art. 4.

Eventuali successive variazioni ed integrazioni concernenti le camere di incubazione e gli organismi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del presente decreto possono essere adottate, su richiesta dell'Associazione nazionale bachicoltori, con comunicazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 2 maggio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(2946)

**DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IN SUNTO**

DECRETO 7 giugno 1984, n. 1202.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 1202. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1984, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dall'ente morale Sacrestia della chiesa parrocchiale di Santa Croce, in Monterosi (Viterbo), con atto 13 marzo 1981, n. 7254 di repertorio, a rogito dott. Luigi De Santis, notaio in Caprarola (Viterbo), registrato a Viterbo in data 18 marzo 1981 al n. 2414, consistente in un terreno della superficie di mq 1000 occorso per la realizzazione del monumento ossario ai caduti in Monterosi.

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1984
Registro n. 59 Finanze, foglio n. 289

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. S.I.M.I., in Taranto

Con decreto ministeriale 16 maggio 1985 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 628.474.400, dovuto dalla S.p.a. S.I.M.I., in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1985, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2889)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Catania 16 marzo 1985 l'Università degli studi di Catania è autorizzata ad accettare la donazione di L. 8.000.000, disposta in suo favore dalla sig.ra Clelia Di Maria al fine di istituire un premio annuale intestato al « Prof. Antonino Francaviglia » da conferire ad un laureato in medicina e chirurgia, dell'Università di Catania, che abbia discusso la migliore tesi in cardiologia.

(2881)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 6749 in data 5 aprile 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta New Welles Farmaceutici S.a.s., sita in Cesate (Milano), XIV Strada.

Con decreto ministeriale n. 6750 in data 13 aprile 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta Farmitalia C. Erba, sita in Nerviano (Milano), strada per Pogliano.

Con decreto ministeriale n. 6752 in data 13 aprile 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione alla produzione degli autovaccini, nell'officina farmaceutica Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Firenze (ora U.S.L. n. 10/A Firenze).

Con decreto ministeriale n. 6754 in data 13 aprile 1985, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione alla produzione di preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Profarmi S.r.l., sita in Zoate di Tribiano (Milano), via Rossini, 9/11.

Con decreto ministeriale n. 6762 in data 13 aprile 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre autovaccini, nell'officina farmaceutica dell'ente ospedaliero Istituti ospedalieri Carlo Poma (ora U.S.L. n. 47), sita in Mantova, via Albertoni, 1.

(2882)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la società cooperativa « Oleificio Santa Josè », in Racale (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Antonio Salomi, in data 11 ottobre 1974, rep. n. 143722, reg. soc. n. 3630, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Barone Alfredo.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la società cooperativa di consumo « Ostuni », in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Dello Preite Cosimo Mario, in data 12 novembre 1977, rep. n. 126949, reg. soc. n. 1636, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cosimo Epicoco.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la società cooperativa « Centrale del latte della Murgia », in Alberobello (Bari), costituita per rogito notaio dott. Francesco Curci, in data 19 luglio 1962, rep. n. 38618, reg. soc. n. 4945, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Renna Leonardo.

Con decreto ministeriale 6 maggio 1985 la società cooperativa edilizia a r.l. « Il Cerro », in Napoli, costituita per rogito notaio avv. Alessandro Chieffi, in data 3 febbraio 1977, repertorio n. 100469, reg. soc. n. 496/65, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Carlo Mauro.

(2586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati restituiti e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio:

- « 198-AR »: La Cometa S.n.c., in Arezzo (5 punzoni);
- « 185-GE »: G & G, in Genova (13 punzoni);
- « 217-GE »: Asmodeo, in Genova (8 punzoni);
- « 218-NA »: Liguoro Giovanna, in Boscorecase (Napoli) (1 punzone);
- « 160-VI »: Calcari Teresa, in Vicenza (10 punzoni);
- « 568-VI »: BG di Baccaro P. Antonio, in Vicenza (1 punzone);
- « 1116-VI »: L'Artigiano di Maini Leopoldo, in Vicenza (2 punzoni).

(2677)

MINISTERO DEL TESORO

N. 102

Corso dei cambi del 28 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1984,250	1984,250	1984,20	1984,250	—	1984,25	1984,250	1984,250	1984,250	1984,25
Marco germanico	637,450	637,450	637,75	637,450	—	637,47	637,500	637,450	637,450	637,25
Franco francese	209,110	209,110	209,50	209,110	—	209,10	209,100	209,110	209,110	209,11
Fiorino olandese	564,870	564,870	565 —	564,870	—	564,78	564,700	564,870	564,870	564,87
Franco belga	31,664	31,664	31,68	31,664	—	31,67	31,688	31,664	31,664	31,66
Lira sterlina	2484,900	2484,900	2488 —	2484,900	—	2484,95	2485 —	2484,900	2484,900	2484,90
Lira irlandese	1996,250	1996,250	1995 —	1996,250	—	1995,12	1994 —	1996,250	1996,250	—
Corona danese	177,590	177,590	177,60	177,590	—	177,56	177,540	177,590	177,590	177,59
Dracma	14,480	14,480	14,50	14,480	—	—	14,480	14,480	14,480	—
E.C.U.	1429 —	1429 —	1430 —	1429 —	—	1428,85	1428,700	1429 —	1429 —	1429 —
Dollaro canadese	1437,900	1437,900	1441 —	1437,900	—	1438,45	1439 —	1437,900	1437,900	1437,90
Yen giapponese	7,879	7,879	7,88	7,879	—	7,87	7,875	7,879	7,879	7,87
Franco svizzero	758,180	758,180	759 —	758,180	—	758,14	758,100	758,180	758,180	756,68
Scellino austriaco	90,580	90,580	90,70	90,580	—	90,61	90,644	90,580	90,580	90,58
Corona norvegese	221,950	221,950	222,10	221,950	—	221,92	221,900	221,950	221,950	221,95
Corona svedese	220,900	220,900	221 —	220,900	—	220,89	220,880	220,900	220,900	220,90
FIM	307,250	307,250	307,50	307,250	—	307,22	307,200	307,250	307,250	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	11,35	11,200	—	11,25	11,300	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola	11,272	11,272	11,27	11,272	—	11,27	11,273	11,272	11,272	11,27

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 maggio 1985

Dollaro USA	1984,250	Lira irlandese	1995,125	Scellino austriaco	90,612
Marco germanico	637,475	Corona danese	177,565	Corona norvegese	221,925
Franco francese	209,105	Dracma	14,480	Corona svedese	220,890
Fiorino olandese	564,785	E.C.U.	1428,850	FIM	307,225
Franco belga	31,676	Dollaro canadese	1438,450	Escudo portoghese	11,250
Lira sterlina	2484,950	Yen giapponese	7,877	Peseta spagnola	11,272
		Franco svizzero	758,140		

Media dei titoli del 28 maggio 1985

Rendita 5 % 1935	59,575	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/87	102,550
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970 85	98,700	» » » » 1-11-1983/87	100,500
» 6 % » » 1971-86	95,950	» » » » 1-12-1983/87	101,650
» 6 % » » 1972-87	93,100	» » » » 1- 7-1983/88	103,050
» 9 % » » 1975-90	92,650	» » » » 1- 8-1983/88	102,650
» 9 % » » 1976-91	91,750	» » » » 1- 9-1983/88	102,700
» 10 % » » 1977-92	94,750	» » » » 1-10-1983/88	102,700
» 12 % (Beni Esteri 1980)	96,750	» » » » 1-11-1983/88	103,875
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,350	» » » » 1- 1-1984/88	100,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,950	» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1-4-1981/86 16 %	101 —	» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1-6-1981/86 16 %	106,900	» » » » 1- 4-1984/88	100,300
» » » » TR 2,5% 1983/93	91,250	» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » Ind. ENI 1- 8-1988	103,550	» » » » 1- 6-1984/88	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,800	» » » » 1-12-1983/90	104,100
» » » » 1- 6-1983/85	99,800	» » » » 1- 1-1984/91	104,200
» » » » 1- 1-1982/86	100,900	» » » » 1- 2-1984/91	104 —
» » » » 1- 3-1982/86	101,400	» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1982/86	102,450	» » » » 1- 4-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1982/86	102,400	» » » » 1- 5-1984/91	102 —
» » » » 1- 7-1982/86	102,200	» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 8-1982/86	101,600	» » » » 1- 7-1984/91	101,650
» » » » 1- 9-1982/86	101,575	» » » » 1- 8-1984/91	101,650
» » » » 1-10-1982/86	101,350	» » » » 1- 9-1984/91	101,250
» » » » 1-11-1982/86	101,575	» » » » 1-10-1984/91	100,975
» » » » 1-12-1982/86	102,400	» » » » 1-11-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1983/86	100,550	Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100,050
» » » » 1- 8-1983/86	100,375	» » » » 17 % 1-10-1985	100,700
» » » » 1- 9-1983/86	100,300	» » » » 16 % 1- 1-1986	100,975
» » » » 1-10-1983/86	100,300	» » » » 14 % 1- 4-1986	100,100
» » » » 1- 1-1983/87	102,200	» » » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » » 1- 2-1983/87	102,300	» » » » 13,50 % 1-10-1986	100 —
» » » » 1- 3-1983/87	102,150	» » » » Nov. 12 % 1-10-1987	97,250
» » » » 1- 4-1983/87	102,150	Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,750
» » » » 1- 5-1983/87	102,150	» » » » 22-11-1982/89 13 %	106 —
		» » » » 1983/90 11,50 %	102,400

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Integrazione alle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza numero 548/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985 concernenti l'individuazione dei comuni danneggiati dal terremoto del 29 aprile e del 7 ed 11 maggio 1984;

Visto l'appunto del servizio opere pubbliche d'emergenza del 25 maggio 1985 nel quale sono indicati i comuni che hanno subito eventi sismici pari al sesto grado della scala Mercalli, erroneamente non inclusi nelle precedenti ordinanze;

Viste le richieste n. 3674 del 15 dicembre 1984 del sindaco di Roccamorice (Pescara), n. 115/105 del 9 gennaio 1985, n. 51/48 del 7 febbraio 1985 e n. 73/65 del 17 maggio 1985 del sindaco del comune di Torre dei Passeri (Pescara), n. 120/27 del 27 aprile 1985 del sindaco del comune di Vastogirardi (Isernia), n. 1266 del 29 aprile 1985 del sindaco del comune di Miranda (Isernia), n. 1533 del 13 maggio 1985 del sindaco del comune di Fara San Martino (Chieti), n. 941 del 27 maggio 1985 del sindaco del comune di Pescolanciano (Isernia) e quella del sindaco del comune di Arce (Frosinone);

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco dei comuni danneggiati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

In aggiunta ai comuni indicati nelle ordinanze n. 431/FPC/ZA del 29 novembre 1984 e n. 536/FPC/ZA del 22 aprile 1985, sono considerati danneggiati dal terremoto i seguenti comuni:

Provincia di Chieti:

Fara San Martino

Provincia di Isernia:

Miranda

Pescolanciano

Vastogirardi

Provincia di Frosinone:

Arce

Provincia di Pescara:

Roccamorice

Torre dei Passeri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(2979)

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 maggio 1985, n. 46118.

Legge 19 dicembre 1984, n. 696, art. 1, concernente contributi per l'acquisto di macchine ad elevata tecnologia. Modificazioni della circolare 27 aprile 1984, n. 82897.

All'A.B.I.

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confederazione generale italiana artigiano

Alla Confederazione nazionale dell'artigiano - C.N.A.

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

I. Sono pervenute numerose segnalazioni circa le notevoli difficoltà che le imprese industriali interessate incontrano nell'ottenere un sollecito e puntuale rilascio, da parte degli uffici depositari, della documentazione prevista in materia di bilancio dalla circolare 27 aprile 1984, n. 82857 (allegati A e C) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1984, n. 125.

Al fine di superare tali difficoltà, in luogo della suddetta documentazione, sarà ritenuta valida una copia, autenticata dal notaio, della sola situazione patrimoniale, tratta dal libro degli inventari aggiornato all'ultimo esercizio scaduto prima della domanda di concessione del contributo.

II. Il certificato di vigenza con attestazione dei poteri dei rappresentanti dell'impresa, o l'analogo documento rilasciato dal tribunale in merito alle procedure concorsuali, previsto dalla citata circolare tra i documenti da allegare alla domanda di concessione, può essere presentato unitamente alla richiesta di erogazione del contributo.

III. Al fine del controllo delle dimensioni dell'impresa, per le unità locali diverse dallo stabilimento interessato all'investimento, presso le quali non sia impiegato, alla data dell'ordine, personale dipendente, è ritenuta valida, in luogo dell'attestato dell'ispettorato provinciale del lavoro, atto notorio ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante quanto sopra, rilasciata in base alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

IV. Si comunica che questo Ministero sta provvedendo alle verifiche, anche mediante ispezioni in loco, degli investimenti agevolati.

Si rammenta che, qualora il contributo sia stato in tutto o in parte indebitamente percepito, il relativo importo deve essere restituito dall'impresa, maggiorato di un interesse pari al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data dell'ordine di acquisto, ferme restando le iniziative che questo Ministero sarà tenuto ad adottare ove nei fatti si ravvisino estremi di reato.

Il Ministro: ALTISSIMO

(3042)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rinvio della pubblicazione del diario delle prove del concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1985 verrà fissato il diario delle prove del concorso, per esami, a complessivi otto posti di interprete in prova nel ruolo di concetto degli interpreti di cui al decreto ministeriale n. 4231 del 19 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1985, registro n. 3, foglio n. 344, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985.

(2960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a sei posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'ispettorato tecnico dell'industria, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 ottobre 1984, avranno luogo nei giorni 3 e 4 luglio 1985, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 4, Roma.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nel predetto bando di concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopra-indicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(2996)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dieci posti nel profilo professionale di operatore specializzato per i servizi col mestiere di « specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro », presso il reparto lavorazioni di Gorizia della manifattura tabacchi di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto tributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, al registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, al registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63190 del 25 giugno 1984, concernente la disciplina delle prove di esame dei pubblici concorsi a posti di « operatore specializzato per i servizi » con tipologia di lavoro « specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro »;

Atteso che presso il reparto lavorazioni di Gorizia della manifattura tabacchi di Trieste è stato accertato il fabbisogno di ventiquattro unità nel profilo professionale e con il mestiere anzidetti;

Rilevato che al reperimento del predetto personale deve provvedersi:

- nella misura del 40% del fabbisogno, mediante pubblico concorso;
- nella misura del 50% del fabbisogno, mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quarta qualifica;
- nella misura del 10% del fabbisogno, mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b);

Ritenuto che si deve di conseguenza procedere all'assunzione: mediante pubblico concorso (di cui alla precedente lettera a), di dieci « specialisti alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro »;

mediante concorso interno (di cui alla precedente lettera b), di dodici « specialisti alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro »;

mediante prova pratica (di cui alla precedente lettera c), di due « specialisti alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro »;

Accertato che, nei suddetti profili professionali, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto, nell'ambito della regione Friuli-Venezia Giulia, il seguente concorso pubblico per l'assunzione di personale della quanta qualifica funzionale:

a dieci posti nel profilo professionale di operatore specializzato per i servizi col mestiere di « specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro ».

L'80% dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando.

Qualora la riserva di cui sopra non trovasse in tutto o in parte applicazione, i posti non assegnati ai candidati interni, verranno conferiti a quelli esterni nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Trieste ed i vincitori verranno destinati a prestare servizio presso il reparto lavorazioni di Gorizia.

Con successivo decreto sarà provveduto alla indizione dei concorsi interni di cui al punto b) ed alla prova pratica di cui al punto c), indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

f) aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bolliata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Trieste, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Trieste dopo il termine sopraccitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Trieste è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi di Trieste.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato A al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Gli aspiranti già dipendenti dell'amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Prova d'esame

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Trieste mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, ai fini dell'accertamento della loro abilità professionale, alle seguenti prove:

finitura di chiusura a mano di un nastro per macchine; assemblaggio, mediante cucitura a mano o a macchina, di pezzi di stoffa già tagliati a misura, per ricavarne un normale indumento di lavoro.

Le prove anzidette saranno integrate da domande scritte d'ordine teorico-pratico.

I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a quella prescritta, espressa in ventesimi, non saranno classificati idonei.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, citato nelle premesse.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Trieste, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto della riserva dell'80% dei posti prevista dall'art. 1 a favore dei candidati interni.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Trieste, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera a).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera b), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere C) e D) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura, ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

- 1) certificato di cittadinanza italiana,
- 2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'Amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 9.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

- 2) titolo di studio prescritto;
- 3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera F).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

- 1) titolo di studio prescritto;
- 2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera B);
- 3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, qualora avessero la residenza in una località diversa da quella dove assumeranno servizio.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati A, B e C, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1985

Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 55

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta da bollo, da parte dei concorrenti non in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla manifattura tabacchi - Via A. Malaspina, 20 - 34100 TRIESTE.

Il sottoscritto . . . (1) nato . . . (cognome e nome)

a . . . (provincia di . . .) il . . .

e residente dal (2) . . . in . . .

(c.a.p. . .) (provincia di . . .) via . . .

. . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) dieci specialisti alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro della quinta qualifica funzionale, presso il reparto lavorazioni di Gorizia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . . (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto (4) delle note, dà diritto alla elevazione del suddetto limite);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) .

d) non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali a suo carico (6);

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . . in data . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente: . . .

(precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata n. (7);

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (8) .

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

i) (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

Data, . . .

Firma (autenticata) (11)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta semplice, da parte dei concorrenti in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla manifattura tabacchi - Via A. Malaspina, 20 - 34100 TRIESTE.

Il sottoscritto . . . (1) nato . . . (cognome e nome)

a . . . (provincia di . . .) il . . .

ed in servizio presso . . . (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio)

in qualità di . . . (indicare la qualifica rivestita)

chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di dieci

« specialisti alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro » della quinta qualifica funzionale, presso il reparto lavorazioni di Gorizia.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di . . . in data . . .

Data, . . .

Firma

(autenticata dal capo dell'ufficio)

ALLEGATO C

NOTE

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.

(4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro;

licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956 n. 1404;

colpito dalle leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;

appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

(5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perché riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi è indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2915)

Concorso, per esami, a due posti di operatore specializzato elettrotecnico-elettronico manutentore e di lavorazione, di cui uno col mestiere di « elettricista » e uno con quello di « elettricista elettronico », presso la manifattura tabacchi di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e sul relativo trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, per la parte riguardante la riserva di posti a favore dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme e delle rafferme;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 337, concernente la corresponsione di miglioramenti economici al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente la copertura finanziaria dei decreti del Presidente della

Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi, tra l'altro, al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la determinazione n. 00/62398 del 6 dicembre 1979, registrata alla Corte dei conti il 4 febbraio 1980, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 170, concernente nuove modalità di svolgimento dei concorsi per l'assunzione di personale nell'Amministrazione;

Visto il decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 96, con il quale sono stati definiti, per ogni qualifica funzionale del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, i singoli profili professionali ed i corrispondenti contingenti;

Visto il decreto ministeriale n. 00/63902 del 3 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1983, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 98, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche rivestite dal personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anteriormente alla entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed i profili professionali previsti dalla medesima legge n. 312, dal decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432 e dal decreto ministeriale n. 00/53525 del 31 marzo 1982 sopra citato, nonché si è provveduto ad integrare quest'ultimo decreto ministeriale con alcune funzioni e tipologie di lavoro;

Visto il decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 316, con il quale è stata determinata la nuova disciplina dei concorsi pubblici per l'accesso dalla prima alla quinta qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/70931 del 21 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1984, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 190, concernente la modifica dei contingenti di alcuni profili professionali;

Atteso che presso la manifattura tabacchi di Firenze è stato accertato un fabbisogno di quattro « operatori specializzati elettrotecnici-elettronici manutentori e di lavorazione », quinta qualifica funzionale, di cui due con il mestiere di « elettricista » e due con quello di « elettricista elettronico »;

Rilevato che al reperimento del predetto personale deve provvedersi:

a) nella misura del 40 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante pubblico concorso;

b) nella misura del 50 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante concorsi interni per esami, riservati ai dipendenti della quarta qualifica;

c) nella misura del 10 % del fabbisogno riferito ad ogni singolo mestiere, mediante prova pratica, alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b);

Ritenuto che si deve di conseguenza procedere all'assunzione:

mediante pubblico concorso (di cui alla precedente lettera a), di:

un « elettricista »;

un « elettricista elettronico »;

mediante concorso interno (di cui alla precedente lettera b), di:

un « elettricista »;

un « elettricista elettronico »;

mediante prova pratica (di cui alla precedente lettera c), di:
nessuna assunzione;

Accertato che, nei suddetti profili professionali, sussiste la relativa disponibilità di posti tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti, nell'ambito della regione Toscana, i seguenti concorsi pubblici per l'assunzione di personale della quinta qualifica funzionale:

- un posto di « elettricista »;
- un posto di « elettricista elettronico ».

I posti sopra indicati sono riservati, ai sensi dell'art. 113 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal presente bando.

Qualora i posti di cui sopra non venissero assegnati ai candidati interni, verranno conferiti a quelli esterni nel rispetto dall'ordine di graduatoria.

Il concorso verrà espletato dalla manifattura tabacchi di Firenze ed i vincitori verranno destinati a prestare servizio presso la manifattura medesima.

Con successivo decreto sarà provveduto all'indizione dei concorsi interni di cui al punto b) indicati nelle premesse.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione ai concorsi di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali le leggi prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo o degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della Guardia di finanza e degli agenti di custodia e della Polizia di Stato, nonché dei vice brigadieri, graduatori e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei Carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, e successive modificazioni;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) non aver riportato alcuna delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, oppure averne ottenuto la riabilitazione;

f) aver soddisfatto (gli aspiranti di sesso maschile) gli obblighi di leva riportandone dichiarazione di buona condotta, oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritti nelle rispettive liste.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico citato;

hanno usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione n. 355 del 14 agosto 1974.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla manifattura tabacchi di Firenze, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla manifattura tabacchi stessa entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate ovvero che risulteranno spedite alla manifattura tabacchi di Firenze dopo il termine sopracitato.

La data di arrivo delle domande presentate direttamente alla manifattura tabacchi di Firenze è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla manifattura tabacchi stessa.

Nella domanda, da redigersi secondo lo schema esemplificativo, allegato A al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

l'eventuale recapito, contenente le indicazioni come sopra specificate, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separate, distinte domande;

Gli aspiranti già dipendenti dell'Amministrazione devono invece dichiarare sulla domanda soltanto:

il cognome, il nome e la qualifica rivestita;

il luogo e la data di nascita;

l'ufficio (manifattura, salina, deposito, ecc.) presso il quale prestano servizio;

il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la precisazione della qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere. Chi intenda partecipare a più qualifiche di mestiere, dovrà presentare separate, distinte domande.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali, compresi ovviamente i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Prova d'esame

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto di requisiti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora che ad essi saranno precisati dalla manifattura tabacchi di Firenze mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti, previo accertamento della loro sensibilità cromatica, ad una prova di arte inerente al mestiere prescelto integrata da domande scritte d'ordine tecnico-pratico.

I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a quella prescritta, espressa in ventesimi, non saranno classificati idonei.

Ai fini della loro ammissione alla prova d'esame gli aspiranti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà costituita a termini del decreto ministeriale n. 00/64179 del 9 giugno 1983 citato nelle premesse.

Art. 6.

Titoli di preferenza

I candidati che avranno superato la prova d'esame saranno invitati, nei casi di parità di punteggio, a produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Firenze, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei titoli di preferenza redatti nella forma prescritta dalle norme vigenti.

I requisiti che diano titolo di preferenza per l'assunzione, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal precedente comma.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori dei concorsi, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'immissione all'impiego, nonché gli eventuali idonei.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, sarà tenuto conto della riserva prevista dall'art. 1 a favore dei candidati interni.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori dei concorsi e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine di trenta giorni per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori del concorso dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti da quello di ricevimento dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dalla manifattura tabacchi di Firenze, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera a).

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

La suddetta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera b), dovranno altresì produrre gli appositi documenti previsti dalle vigenti disposizioni che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso, salvo il caso che li abbiano presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere C) e D) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza o da un medico della propria U.S.L., dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I sordomuti devono documentare la natura ed il grado della loro infermità mediante una certificazione sanitaria rilasciata da uno specialista in otorinolaringoiatria, da richiedersi tramite l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare, per i candidati di sesso maschile:

1) per i candidati che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alla armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale;
- 4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere C) e D), dovranno contenere l'attestazione che gli aspiranti erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 10.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori, i quali fossero già dipendenti di ruolo ovvero in prova dell'amministrazione statale, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 9:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 9.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 9, lettera F).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle Forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia o nella Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 9, lettera B);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 9, lettera E);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 9, comprovante la loro posizione militare, nonché la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati non abienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato B, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 11.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 9 e 10, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo e di ogni altro emolumento spettante per legge alla quinta qualifica funzionale.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio. Ai medesimi saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto, qualora avessero la residenza in una località diversa da quella dove assumeranno servizio.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nel termine assegnato, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina dovranno permanere, giusta l'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556, nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto, del quale formano parte integrante gli allegati A, B e C, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, addì 11 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1985
 Registro n. 2 Monopoli, foglio n. 168

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta da bollo, da parte dei concorrenti non in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla manifattura tabacchi - Viale delle Cascine n. 35 - 50144 FIRENZE

Il sottoscritto (1) nato a (cognome e nome) (provincia di) il e residente dal (2) in (c.a.p.) (provincia di) via n. chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto (per i soli candidati che abbiano superato il 35° anno di età indicare, con esattezza, il titolo che, fra quelli specificati al punto (4) delle note, dà diritto all'a elevazione del suddetto limite);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5)

d) non ha riportato alcuna delle condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né ha procedimenti penali pendenti a suo carico (6);

e) è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di in data

f) per quanto riguarda gli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile) la sua posizione è la seguente (precisare la propria posizione secondo le indicazioni contenute nella nota di chiamata n. (7));

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (8)

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (9);

i) (10) di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni apportate con decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, e relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

Data,
 Firma (autenticata) (11)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico

ALLEGATO B

Schema esemplificativo della domanda (da inviarsi, in carta semplice, da parte dei concorrenti in servizio nell'Amministrazione dei monopoli di Stato)

Alla manifattura tabacchi - Viale delle Cascine n. 35 - 50144 FIRENZE

Il sottoscritto (1) (cognome e nome) nato a (provincia di) il, ed in servizio presso (indicare l'ufficio presso il quale presta servizio) in qualità di, chiede di essere ammesso al concorso per l'assunzione di (3) della quinta qualifica funzionale.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:
 è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o del titolo equipollente, conseguito presso la scuola di in data

Data,
 Firma (autenticata dal capo dell'ufficio)

ALLEGATO C

NOTE

- (1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il cognome del marito e poi il proprio nome.
- (2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.
- (3) Indicare il mestiere per il quale si intende concorrere.
- (4) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età, stabilita dall'art. 3 del bando, indicare se:
 - coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; dall'Egitto; dalla Tunisia; da Tangeri; decorato al valor militare o promosso per meriti di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato o invalido civile; mutilato o invalido del lavoro; perseguitato; deportato od internato per motivi politici o razziali; orfano di guerra; orfano di caduto per causa di servizio; orfano di caduto sul lavoro; licenziato dagli enti soppressi e messi in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
 - colpito dalle leggi razziali;
 - dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle amministrazioni statali;
 - sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
 - appartenente al personale militare in servizio permanente di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.
- (5) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.
- (6) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa e, per quanto riguarda le condanne penali indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, se sia stata ottenuta la riabilitazione.

(7) Di aver già prestato servizio militare oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(8) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(9) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(10) La dichiarazione di cui trattasi, indispensabile in quanto non possono venire nominati ad un pubblico impiego gli ex dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in base alle norme di favore per gli ex combattenti e categorie assimilate di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

(11) La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(2916)

Rinvio dello svolgimento delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica.

A modifica del decreto ministeriale n. 00/68713 del 19 dicembre 1984 le prove scritte del concorso, per esami, a ventiquattro posti di vice dirigente tecnico in prova della settima qualifica funzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a laureati in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica, indetto con decreto ministeriale n. 00/68000 del 19 ottobre 1983, si svolgeranno in Roma i giorni 20 e 21 settembre 1985 alle ore 8,30 ed avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

Eventuali rinvii delle date suddette o cambiamento di sede, determinati da eventi sopravvenuti, saranno comunicati con apposito avviso pubblicato, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 1985.

(3020)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica al concorso pubblico, per soli esami, a trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale per aspiranti capi tecnici. (Concorso pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 98 del 26 aprile 1985).

Nel concorso citato in epigrafe, all'art. 2, riportato alla pagina 3064 della *Gazzetta Ufficiale*, seconda colonna, alla lettera A), terzo rigo, dove è scritto: «...elettronica industriale, costruzioni aeronautiche, meccanica di precisione...», deve leggersi: «...elettronica industriale, costruzioni aeronautiche, *meccanica*, meccanica di precisione,....».

(3074)

REGIONE UMBRIA

Concorso a venti posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 3

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venti posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale dell'U.S.L. in Perugia.

(2963)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 127 del 31 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Consorzio dell'Oglio - Brescia: Concorso pubblico ad un posto di operatore tecnico.

Istituto autonomo case popolari di Acireale: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti, fascia funzionale quarta, gruppo amministrativo.

Automobile club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, a due posti di collaboratore.

E.N.E.A. - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Diario della prova scritta del concorso per quattordici periti industriali elettronici, quindici periti industriali per l'informatica e sette operai elettricisti.

ERNESTO LUPO, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore
FRANCESCO NOCITA, vice redattore

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985
ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		L.	
I	Abbonamento ai soli <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, <i>senza</i> supplementi ordinari:		
	annuale.....	L.	86.000
	semestrale.....	L.	48.000
II	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale.....	L.	119.000
	semestrale.....	L.	66.000
III	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi ai concorsi:		
	annuale.....	L.	114.000
	semestrale.....	L.	63.000
IV	Abbonamento ai <i>fascicoli ordinari</i> , compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i <i>supplementi ordinari</i> relativi alle specialità medicinali:		
	annuale.....	L.	101.000
	semestrale.....	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai <i>fascicoli ordinari</i> , agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:		
	annuale.....	L.	196.000
	semestrale.....	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli <i>supplementi ordinari</i> relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato.....	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai <i>supplementi ordinari</i> , esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali.....	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario.....	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale.....	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale.....	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo.....	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita	
		Italia	Estero
<i>Invio giornaliero</i>	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine.....	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300
<i>Invio settimanale</i>	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna.....	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.....	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione.....	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata.....	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale.....	L.	77.000
Abbonamento semestrale.....	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.....	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221